

Codice DB1009

D.D. 14 ottobre 2010, n. 624

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in localita' Cinzano nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in località Cinzano nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), é definita come risulta nell'elaborato "Allegato 3 – Definizione delle aree di salvaguardia di pozzi ad uso acquedottistico – Planimetria delle aree di salvaguardia su base catastale – Aprile 2010 – scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è stata determinata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio di emungimento dai due singoli pozzi, escludendone tuttavia l'utilizzo contestuale (il pozzo Pz 5 attualmente non viene utilizzato ma mantenuto efficiente in caso di avaria del pozzo Pz 4) ed è stata dimensionata utilizzando per il calcolo delle isocrone una portata di 6,00 l/s da ogni singolo pozzo, corrispondente alla portata massima estraibile prevista dal disciplinare di concessione.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le particelle catastali n. 1067, 1210, 1211, 1212, 512, 514, 603, 604, 855 e 518 del foglio di mappa n. IX, è vietato l'accumulo e l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, così come indicato nella nota del Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba, in data 5 ottobre 2009.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

– provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo ai pozzi che prelevano dalla falda freatica.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Santa Vittoria d’Alba affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, nonché i vincoli preesistenti definiti dalla nota del Sindaco del Comune di Santa Vittoria d’Alba, in data 5 ottobre 2009, per i terreni identificati con le particelle catastali n. 1067, 1210, 1211, 1212, 512, 514, 603, 604, 855 e 518 del foglio di mappa n. IX censiti al C.T. del medesimo Comune;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio